

**PARERE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AI SENSI DELL'ARTICOLO
25 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488**

1. Premessa

Con nota trasmessa via telefax in data 4 agosto 2000 (prot. Autorità n. 11728, del 4 agosto 2000), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento affari giuridici e legislativi, ha inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) uno schema di direttiva sull'applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (di seguito: legge n. 488/99), al fine di acquisirne il parere previsto nella medesima disposizione di legge.

L'articolo 25 della legge n. 488/99 prevede che con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e l'Autorità, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione di consorzi e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (di seguito: decreto legislativo n. 29/93), e successive modificazioni, ai consorzi, anche con la partecipazioni di enti pubblici economici e di imprese, previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99, ove ne ricorrano le condizioni.

Lo schema di direttiva, costituito da due articoli, contiene i criteri e le modalità cui devono attenersi le amministrazioni pubbliche ai fini della costituzione dei consorzi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 79/99.

Lo schema di direttiva, dopo aver definito l'oggetto e l'ambito di applicazione della medesima (articolo 1), individua i criteri per la costituzione e la disciplina dei consorzi partecipati da pubbliche amministrazioni, nonché le finalità che devono essere perseguite, gli strumenti organizzativi (atto costitutivo, statuto e regolamento consortile) e il loro contenuto (articolo 2).

Nel definire i contenuti così brevemente descritti, è richiamata la necessaria conformità delle iniziative consortili con la disciplina in materia di clienti idonei contenuta nell'articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 79/99 e, in genere, "ai requisiti specificati dalla normativa vigente ai fini del riconoscimento della qualità di cliente idoneo del mercato elettrico".

Al fine del rilascio del presente parere, occorre valutare la conformità delle disposizioni contenute nello schema di direttiva alle previsioni normative sopra richiamate, avuto riguardo ai compiti dell'Autorità in materia di verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, quali risultanti dalla norma di legge sopra richiamata, nonché dalle previsioni normative contenute nella deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 188, del 12 agosto 1999 (di seguito: deliberazione n. 91/99), attuativa della medesima disposizione.

La verifica prende le mosse dalla disamina della disciplina relativa ai clienti idonei e dalla conformità alla stessa delle previsioni contenute nello schema di direttiva.

2. La disciplina dei clienti idonei e l'accesso delle pubbliche amministrazioni al mercato liberalizzato dell'energia elettrica: considerazioni generali

Il cliente idoneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99 "è la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero", ovvero il soggetto che ha la capacità giuridica di acquistare energia elettrica da un fornitore di sua scelta.

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99, nell'individuare i soggetti aventi diritto alla qualifica di cliente idoneo, demanda all'Autorità il compito di stabilire le modalità per il riconoscimento della qualifica e per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento. In virtù di tale previsione, l'Autorità ha adottato la deliberazione n. 91/99, definendo le modalità di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo ed istituendone il relativo l'elenco.

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99 individua più tipologie di soggetti che, sussistendone i requisiti, hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo. In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 14 prevedono specifiche tipologie di soggetti che hanno diritto, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, alla qualifica di cliente idoneo. Il comma 3 dell'articolo 14 individua ulteriori categorie di soggetti che hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo a decorrere dall'1 gennaio 2000.

Al fine del rilascio del presente parere, assumono rilievo le tipologie di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99.

Una prima tipologia è costituita da tutti i clienti finali "il cui consumo [comprensivo dell'eventuale energia autoprodotta], misurabile in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh" (lettera *a*). Una seconda tipologia è composta da quattro categorie: le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, i consorzi e le società consortili. Tutte le tipologie elencate devono avere avuto un consumo (sempre comprensivo dell'eventuale energia autoprodotta) che "sia risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui" (lettera *b*).

Nel caso di gruppi di imprese, consorzi e società consortili, il titolare del diritto alla qualifica di cliente idoneo è il gruppo di imprese, il consorzio o la società consortile; pertanto, è tale soggetto e non i suoi singoli componenti ad avere la capacità di stipulare contratti di fornitura.

L'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, prevede inoltre che dall'1 gennaio 2000, per le tipologie di soggetti di cui al comma 2, soglie di consumo variabili richieste ai fini dell'acquisizione del diritto alla qualifica di cliente idoneo.

Per i soggetti individuati dall'articolo 14, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo n. 79/99, poiché ai sensi di detto comma il titolare del diritto alla qualifica di cliente idoneo è l'impresa costituita in forma societaria, il gruppo di imprese, il consorzio o la società consortile, l'autocertificazione della qualifica di cliente idoneo, ai sensi delle disposizioni contenute nella deliberazione n. 91/99, deve contenere la dichiarazione che

il soggetto è o rappresenta un'impresa costituita in forma societaria, o un gruppo di imprese, o un consorzio o una società consortile. In secondo luogo, ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, il soggetto titolare del diritto alla qualifica di cliente idoneo dovrà dichiarare che tale diritto sussiste limitatamente all'energia elettrica consumata in quei siti dei componenti la persona giuridica che abbiano avuto un consumo di energia elettrica, nell'anno solare precedente, maggiore di 2 GWh qualora:

- i) detti siti siano ubicati o all'interno di uno stesso comune, o in comuni contigui, o in aree individuate con specifici atti di programmazione regionale;
- ii) la somma dei consumi di energia elettrica di detti siti, nell'anno solare precedente, sia stata maggiore di 30 GWh.

Infine, poiché nel caso di gruppi di imprese e consorzi o società consortili, è rispettivamente il gruppo di imprese, il consorzio e la società consortile ad avere la capacità di stipulare contratti di fornitura, questo soggetto dovrà dichiarare di avere specifici poteri rappresentativi dei singoli componenti la persona giuridica in ordine alla stipulazione di contratti di fornitura.

Ai fini della dichiarazione di cui sopra, la deliberazione n. 91/99 prevede che:

- i) per consumi si intendono i consumi, risultanti nell'anno solare, comprensivi dell'energia elettrica approvvigionata a vario titolo, nonché dell'eventuale energia autoprodotta e autoconsumata in sito;
- ii) per la determinazione dei consumi nell'anno solare precedente si applica il criterio del pro rata giorno;
- iii) per sito si intende un insieme di punti di misura che insistono su un'area nella disponibilità di un unico soggetto, persona fisica o giuridica, che non ha soluzione di continuità eccezion fatta per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua o comunque collegate da una linea elettrica nella esclusiva disponibilità del soggetto medesimo.

Sempre ai fini della dichiarazione di cui sopra, per comuni contigui si intendono i comuni i cui rispettivi territori non hanno tra loro soluzione di continuità.

A tale dichiarazione il soggetto allega copia di una dichiarazione rilasciata dai gestori delle reti da cui risulti il quantitativo di energia prelevata dalla rete e immessa in rete. Da tale documentazione risultano i quantitativi di energia consumata al netto dell'eventuale autoproduzione nel sito di consumo.

Nel caso che il soggetto svolga anche attività di produzione in sito per autoconsumo (produzione nel sito di consumo o in altro sito) esso allegherà copia della Dichiarazione annuale di consumo presentata all'Ufficio tecnico di Finanza competente ai fini fiscali, nel quale sono riportati i quantitativi di energia autoprodotta da ogni singolo impianto di generazione elettrica.

Eccezione fatta per le imprese costituite in forma societaria, all'autocertificazione presentata dalle altre categorie di soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), deve essere allegato l'elenco dei componenti il gruppo, il consorzio o la società consortile e gli eventuali rapporti proprietari intercorrenti tra i componenti medesimi.

Il diritto al riconoscimento della qualifica di cliente idoneo previsto dalla disciplina dettata dalle richiamate disposizioni trova applicazione anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, come definite all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, purché, naturalmente, ricorrano requisiti previsti. In tal senso, lo schema di direttiva, nel definire i criteri e le modalità di costituzione dei consorzi costituiti da pubbliche amministrazioni, ovvero da queste partecipati, ritiene correttamente ineludibile il rispetto della normativa vigente in materia di clienti idonei,

condizionando la costituzione dei consorzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 79/99 al rispetto dei requisiti normativamente previsti.

3. Parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Per quanto sopra premesso e considerato, l'Autorità ritiene che lo schema di direttiva, inoltrato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'acquisizione del prescritto parere, sia complessivamente coerente con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 79/99 e nella deliberazione n. 91/99, fatta salva l'opportunità di prevedere le seguenti precisazioni:

- a) per la partecipazione ai consorzi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.79/99, e la conseguente acquisizione della qualifica di cliente idoneo, le pubbliche amministrazioni devono essere in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 14, comma 2, lettera b), come precisati nella deliberazione dell'Autorità n. 91/99;
- b) al fine del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, i consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 79/99 con la partecipazione delle pubbliche amministrazioni sono tenuti alla richiesta di riconoscimento della qualifica ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 91/99.

Milano, 5 settembre 2000

dott. Antonio Molteni
direttore del Servizio legislativo e legale

dott. Alberto Pototschnig
direttore Area elettricità